

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 14/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 19.10.2011 ha stipulato con l'intermediario resistente un primo contratto di finanziamento (identificato con il n. xxx704 e di seguito indicato come "primo contratto", agli atti) da rimborsare in 120 rate mensili mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 31.10.2015 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 48 rate (l'estinzione è circostanza pacifica tra le parti); in data 1.09.2015 ha stipulato con il medesimo intermediario un secondo contratto di finanziamento (identificato con il n. xxx984 e di seguito indicato come "secondo contratto", anch'esso agli atti); tale secondo contratto si sarebbe risolto anticipatamente, nel novembre 2019, dopo il pagamento di 49 rate; a seguito dell'estinzione anticipata di detti contratti di prestito non ha ottenuto la restituzione della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi; in data 4.03.2020 ha proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro sostanzialmente negativo.

Sul "primo contratto" risulta timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, vale a dire di un mediatore creditizio. È stata versata in atti copia dell'incarico di mediazione, conferito dal ricorrente e stipulato in data 29.09.2011, antecedente a quella di stipula del prestito.



La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei prestiti per un importo complessivo di Euro 2.855,58. Con riferimento al "primo contratto" parte ricorrente ha chiesto precisamente Euro 180,00 a titolo di "spese d'istruttoria", Euro 353,95 a titolo di "commissioni di attivazione", Euro 598,10 a titolo di "commissioni di gestione", Euro 1.058,40 a titolo di "costi di intermediazione" ed Euro 133,05 a titolo di "oneri assicurativi", oltre agli interessi legali sulle somme ripetute con decorrenza dalla data di estinzione del finanziamento. Con riferimento al "secondo contratto" ha domandato Euro 266,25 a titolo di "spese d'istruttoria", Euro 638,64 a titolo di "commissioni di attivazione" ed Euro 71,00 a titolo di "commissioni di gestione", oltre interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento. Parte ricorrente ha infine domandato il rimborso delle spese di assistenza tecnica quantificate in Euro 250,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario resistente, dato atto dell'anticipata estinzione dei finanziamenti dopo il pagamento rispettivamente di 48 e 49 rate, ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, delle spese d'istruttoria e delle commissioni di attivazione applicate ad entrambi i contratti di prestito; in merito alla quota non maturata del premio assicurativo addebitato al ricorrente nel "secondo contratto", ha eccepito la carenza di legittimazione passiva poiché l'obbligo del relativo rimborso incombe in capo all'intermediario intervenuto nel contratto; ha dichiarato che la compagnia assicurativa, in data successiva alla proposizione del reclamo, ha corrisposto al cliente l'importo di Euro 134,91 a titolo di oneri assicurativi, come da contabile allegata; riguardo le commissioni di gestione applicate per entrambi i finanziamenti, gli oneri non maturati sono stati detratti in sede di conteggio estintivo applicando il criterio del costo ammortizzato come da principi contabili IAS/IFRS ed in conformità ai conteggi dei rispettivi piani di ammortamento sottoscritti ed accettati dal ricorrente in sede di stipulazione di ciascun contratto; ha rinnovato l'offerta, già formulata in sede di riscontro al reclamo, di rimborsare le ulteriori somme di Euro 17,56 per il finanziamento n. xxx984 e di Euro 552,25 per il finanziamento n. xxx704; infine si è opposto alla refusione delle spese di lite.

La parte resistente domanda, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, chiede di ridurre quanto eventualmente dovuto alla somma offerta in sede di riscontro al reclamo (pari ad Euro 17,56 ed Euro 552,25); ed in via d'ulteriore subordine, di detrarre dalla maggior somma individuata quanto già rimborsato al ricorrente a titolo di commissioni in sede di conteggio estintivo (rispettivamente Euro 49,05 per il contratto xxx984 ed Euro 394,76 per il contratto xxx704) e a titolo di premio assicurativo.

DIRITTO

Occorre procedere all'esame dei costi e degli oneri economici applicati ad entrambi i contratti di finanziamento e dei quali parte ricorrente domanda la restituzione, limitatamente alla quota non maturata all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto.

La voce "spese d'istruttoria" di cui alla lett. "A" del prospetto economico di entrambi i contratti di prestito (agli atti), deve giudicarsi *up front*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore. Le singole voci di cui alla descrizione contrattuale (quali esemplificativamente "l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata") evocano, invero, attività che si esauriscono in adempimenti preliminari e prodromici alla stipulazione del contratto di prestito.

La voce "commissioni di attivazione" come dalla lett. "B" del prospetto economico di entrambi i contratti (agli atti), deve giudicarsi *recurring* in applicazione dell'orientamento condiviso dai Collegi territoriali ABF secondo il quale il riconoscimento della natura *up-front* delle commissioni che prevedono lo svolgimento di attività istruttoria deve essere in



ogni caso subordinato all'esigenza di valutare se l'ammontare della commissione sia manifestamente abnorme. Nel caso di specie il costo della commissione è superiore a Euro 1.000 e dunque deve giudicarsi manifestamente abnorme.

Quanto alle "Commissioni di gestione", come da lett. "C" del prospetto economico (agli atti), tale voce per come contrattualmente descritta deve qualificarsi *recurring*, alla luce degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF attesa la chiara tensione di dette clausole a remunerare attività continuative aderenti all'incedere del rapporto nell'intero arco temporale del suo svolgimento. L'intermediario resistente ha al riguardo precisato che la voce è stata rimborsata secondo un criterio di riparto proporzionale all'ammortamento del prestito. Gli orientamenti condivisi dei Collegi ABF sono nel senso di ritenere applicabile un siffatto criterio di rimborso al ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia (Cfr. *ex multis* ABF, Coll. Torino n. 1869/2020). Nel caso di specie l'intermediario ha versato in atti il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente per entrambi i contratti di finanziamento; nulla è dunque dovuto a tale titolo poiché i relativi importi contrattualmente previsti (pari rispettivamente ad Euro 394,76 ed Euro 49,05) sono stati interamente abbuonati dall'intermediario in sede di conteggio estintivo.

I costi e gli oneri economici applicati solo al primo contratto e dei quali parte ricorrente domanda la restituzione, limitatamente alla quota non maturata all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci.

Quanto ai "costi di intermediazione", come da lett. "F" del prospetto economico (agli atti), dalla documentazione prodotta risulta che l'attività di intermediazione è stata in concreto svolta da un altro soggetto appartenente alla rete distributiva (ciò che trova riscontro nell'incarico di mediazione riversato in atti dalla parte resistente). Il costo in esame remunera un'attività che, per come contrattualmente descritta nel citato incarico di mediazione, è strumentale alla concessione del finanziamento ed è pure destinata ad esaurirsi con tale concessione, non essendo previsti incombenti od operazioni ulteriori e capaci, per ipotesi, di prolungarsi oltre; di qui la natura *up-front* della voce in questione.

Quanto infine agli oneri assicurativi di cui alla lett. "E" del prospetto economico (in atti) è indiscussa, sempre sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi territoriali ABF, la natura ricorrente di una clausola siffatta: detti oneri remunerano una copertura assicurativa che viene inesorabilmente meno con l'estinzione anticipata ed integrale del rapporto, sicché non avrebbe giustificazione causale una loro appropriazione definitiva in capo all'intermediario in relazione a periodi di tempo per i quali il rischio sia già cessato. La natura ricorrente di tale clausola non pare, tuttavia, controversa atteso che la compagnia assicurativa ha corrisposto alla parte ricorrente la somma di Euro 134,91. A dimostrazione di tale rimborso, parte resistente ha versato in atti copia della specifica contabile, datata 02.03.2016, da cui risulta che il pagamento del suddetto importo è avvenuto mediante bonifico (parte ricorrente non ha dato conferma del pagamento).

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla



quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente AB, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Contratto n. xxx704

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				300,00	Upfront	38,30%	114,89		114,89
Commissioni di attivazione				589,85	Recurring	60,00%	353,91		353,91
Commissioni di gestione				996,81	Recurring	60,00%	394,76	394,76	0,00
Oneri assicurativi				221,77	Recurring	60,00%	133,06	134,91	-1,85
Commissioni d'intermediazione				1.764,00	Upfront	38,30%	675,57		675,57
Totale				3.872,43					1.142,52

Contratto n. xxx984

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,82%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				450,00	Upfront	37,82%	170,21		170,21
Commissioni di attivazione				1.079,38	Recurring	59,17%	638,63		638,63
Commissioni di gestione				120,00	Criterio contrattuale	***	49,05	49,05	0,00
Totale				1.649,38					808,84

La somma degli importi relativi ai due contratti come sopra calcolati (Euro 1.951,36) non coincide con la somma complessivamente richiesta dalla parte ricorrente (pari ad Euro 2.855,58), la quale ha erroneamente applicato il criterio del *pro rata temporis* lineare per tutte le voci di costo e non ha riconosciuto il rimborso del premio assicurativo collegato al finanziamento n. xxx704.

Spettano, inoltre, a parte ricorrente gli interessi legali sulle somme ripetute dal reclamo al saldo, anziché, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13), mentre secondo consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 3498/12) non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.951,36, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA